

REGOLAMENTO

PER LA RICHIESTA
E LA CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI COMUNALI

(Approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 44 del 21.12.1993 e
successivamente modificato con deliberazione C.C. n.9 del 23.01.2009)

Testo vigente alla data del 26.11.2010

Il Dirigente

Avv. Giuliano Siciliano

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

AREE DI INTERVENTO

TITOLO III

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

TITOLO IV

CRITERI E PRCCEDURE DI EROGAZIONE

TITOLO V

PATROCINIO

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

Disposizioni Generali

ART. 1 - Oggetto del Regolamento



A R T. 1

Oggetto del Regolamento

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel proposito di intervenire in favore dello sviluppo di attività tese ad elevare il livello qualitativo, finalizzate al perseguimento di scopi sociali e di pubblico interesse, attraverso il patrocinio e/o la concessione di contributi specifici diretti a persone ed Enti pubblici e privati di varia natura, determina, a mezzo del presente disciplinare, i criteri e le modalità per la richiesta e l'assegnazione di tali contributi. I suddetti criteri definiscono le aree di intervento, le finalità, i soggetti destinatari e le modalità per l'assegnazione.

Tutti i provvedimenti adottati nella materia disciplinata dal presente regolamento debbono essere motivati in relazione al contenuto del 2° comma dell'art. 12 della citata legge 241/90.

=====

TITOLO II

Aree di intervento

Art. 2 - Attività, iniziative, prestazioni
sovvenzionabili

Art. 3 - Campi di intervento

A R T. 2

Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune le iniziative e attività nelle aree di intervento sociale e di pubblico interesse.

Più in particolare le iniziative e le attività dei settori:

- a) Sport
- b) Cultura
- c) Tempo libero e giovani
- d) Servizi sociali
- e) Pubblica istruzione
- f) Decentramento, partecipazione e diritti dei cittadini
- g) Attività produttive
- h) Ambiente
- i) Protezione Civile
- l) Turismo

A R T. 3

Campi di intervento

Tali iniziative devono tendere a valorizzare:

- a) Creazione di servizi a carattere sociale; realizzazione e miglioramenti di struttura; gestione dei servizi;
- b) Sviluppo di iniziative tese alla educazione, alla informazione pubblica e alla partecipazione dei cittadini;
- c) Promozione di iniziative o collaborazione a più ampie attività di carattere umanitario incentivanti la solidarietà, il rispetto umano, la pace;
- d) Promozione di iniziative ed interventi a favore di soggetti svantaggiati portatori di handicaps e della terza età;
- e) Sviluppo di attività sociali, culturali, sportive, scientifiche ed educative, di ricerca, proposta e recupero, nonché di protezione ambientale e faunistica, per un corretto rapporto uomo / natura;
- f) Promozione di iniziative ed attività tese alla ricerca, alla

qualificazione e allo sviluppo, anche in ambito produttivo, nonché di aggiornamento degli operatori;

g) Promozione della gestione sociale e della partecipazione degli utenti al funzionamento e alla vita delle istituzioni educative;

h) Promozione di attività ed interventi tendenti a gestire ed estendere il diritto allo studio;

i) Sviluppo di attività e interventi mirati ai fini della incolumità pubblica e della protezione civile;

l) Sviluppo di attività sportive, ricreative, culturali, tese alla promozione e allo spettacolo;

m) Promozione di iniziative ed attività culturali, scientifiche, umanistiche, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico, di recupero e di sviluppo di feste tradizionali e di interesse turistico.

=====

Soggetti destinatari

Sono individuati, quali soggetti destinatari dei contributi comunali, persone ed Enti, pubblici e privati, aventi, quale requisito fondamentale, la non finalità di lucro.

Specifico richiamo è fatto per:

- a) Enti Pubblici o privati e loro consorzi, associati in iniziative comuni, istituzioni scolastiche ed educative e loro organi collegiali e di gestione;
- b) Enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive e del tempo libero, costituite senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica;
- c) Enti morali ed associazioni di ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa che concorrono alla vita democratica;
- d) Libere associazioni costituite senza scopo di lucro aventi finalità culturali, scientifiche, umanistiche, educative e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico;
- e) Istituti di livello universitario o istituzioni ed associazioni qualificate per condurre studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive in materia di specifico interesse per il Comune di Catanzaro;
- f) Soggetti che operano nel settore delle attività produttive in genere, a sostegno delle imprese, dell'agricoltura e delle attività in qualsiasi modo ad esse connesse, per la promozione, la diffusione e la conoscenza dei prodotti locali e delle attività tipiche, del Comune e del comprensorio, a supporto del turismo e per la valorizzazione delle risorse che possono avere una valenza in campo turistico;
- g) Soggetti che operano nel campo della difesa dell'ambiente, della fauna e delle risorse forestali, per lo sviluppo della cinofila e per l'educazione in campo venatorio e della pesca sportiva;
- h) Associazioni volontarie che operano ai fini della incolumità pubblica e della protezione civile;
- i) Soggetti privati, anche in forma singola non associata, al fine del raggiungimento, da parte del Comune, delle finalità e degli obiettivi determinati nel presente disciplinare.

/

TITOLO IV

Criteria e procedure di erogazione

Art. 5 - Procedure per la concessione del contributo

Art. 6 - Determinazioni

Art. 7 - Contributi ai cittadini bisognosi

Procedure per la concessione del contributo

Per ottenere i contributi previsti dal presente Regolamento i soggetti individuati all'art. 4 operanti nelle aree di intervento indicate all'art. 2, rispondenti alle finalità e ai requisiti richiesti (cui al Titolo II o III) con esclusione assoluta di soggetti che perseguono finalità di lucro, devono presentare domanda in carta legale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio comunale Protocollo che le inoltra ai settori di competenza, affinché provvedano all'istruttoria da ultimarsi nel termine di dieci giorni.

Le domande di contributo per attività connesse al periodo natalizio (10 dicembre / 10 gennaio) devono essere presentate entro il 30 settembre.

Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.

Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa dettagliata del progetto di attività dei suoi scopi dalla quale si evinca l'interesse generale che questo riveste;
- b) Prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti pubblici o privati;
- c) Indicazione dei destinatari delle attività e delle eventuali iniziative promozionali, dell'eventuale collaborazione di altri Enti o Istituzioni, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, ove siano previsti;
- d) Indicazione del periodo di svolgimento della iniziativa;
- e) Indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura giuridica, lo statuto e il rapporto annuale delle attività svolte;
- f) Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;

g) Copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;

h) Indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;

i) Dichiarazione che del Consiglio direttivo o di amministrazione o ente che chiede il contributo non fanno parte soggetti che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 18.1.1992, n. 16.

A R T. 6

Determinazioni

La Giunta Comunale entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, esaminate contestualmente globalmente le richieste e i progetti ammissibili al finanziamento, accertatane la rispondenza con quanto previsto dal presente regolamento, formula il piano di ripartizione dei contributi, dettagliato per aree di intervento, con cui si specifica l'entità del contributo per ciascuna iniziativa.

I contributi, che saranno erogati ad iniziativa avvenuta dietro presentazione di consuntivo finanziario, non potranno essere superiori al 50% della spesa complessiva preventivata per ogni iniziativa o progetto per cui viene richiesto il finanziamento.

Le somme necessarie al finanziamento del piano annuale dei contributi previsti dal presente regolamento saranno determinate dagli stanziamenti previsti negli appositi capitoli di bilancio e vanno destinate per il 10 per cento alle iniziative di cui al comma seguente, per il 70% alle iniziative da programmare entro il 1° semestre e per il 20% alle iniziative da svolgere durante il periodo natalizio, con assorbimento per queste ultime delle somme eventualmente non utilizzate.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le competenti Commissioni e su proposta della Giunta, possono essere concessi contributi straordinari per attività di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per comprovati e giustificati motivi, oltre i termini previsti, fermo restando i requisiti di ammissibilità e di compatibilità finanziarie da parte dell'Ente, previsti dal presente regolamento.

Le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, ancorchè in collaborazione con Enti ed Associazioni, non rientrano nel contesto del presente regolamento. Le determinazioni relative sono tutte demandate alla Giunta Comunale, che dovrà procedere alla stipula di idonee convenzioni nelle quali siano previsti gli apporti finanziari ed economici degli Enti ed associazioni.

ART.7

Contributi a cittadini bisognosi

- 1) Il Comune può concedere, a nuclei familiari residenti , che versano in attestate condizioni di bisogno economico, contributi annui fino ad un massimo di L.2.500.000.
- 2) La concessione degli interventi socio assistenziali di cui sopra, previsti dalla Legge regionale n.5/87, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti, indicati al Cap. IV della scheda tipo di regolamento per l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n.491 del 18.10.1989. I contributi vengono erogati a cadenza trimestrale, previa presentazione di idonea documentazione, comprovante lo stato di necessità del nucleo familiare.
- 3) L'Assistente Sociale, del Servizio Sociale di base, accertati i requisiti previsti dal precedente punto 2), valuterà caso per caso, la necessità dell'erogazione delle prestazioni economiche in danaro, indicandone anche la misura, o corrispondenti beni di consumo o di servizi di primaria necessità, individuandone anche la misura , mediante buoni emessi dall'Ente e proporrà, con dettagliata relazione, l'intervento da attuare.
- 4) I buoni, da utilizzarsi presso gli esercenti convenzionati, devono contenere generalità, recapito dell'utente e dettagliata indicazione del bene di acquisto.
- 5) L'utente , entro e non oltre sei giorni, dalla data di consegna del buono , è tenuto a restituire lo stesso all'Ente corredato da documento fiscalmente idoneo al valore dei beni concessi.
- 6) La verifica ed il controllo sono effettuati da un nucleo operativo di almeno tre unità di Polizia Municipale, che oltre alle indagini informative, eseguono controlli incrociati presso la Prefettura, P'Inps, P'Inail, Tesoro e visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il nucleo operativo, per la delicatezza delle indagini ed il rilevante carico di lavoro, deve operare esclusivamente e stabilmente per tale Settore al quale è funzionalmente collegato, fatta salva la gestione giuridica ed economica di competenza del Comandante della Polizia Municipale. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza, su proposta dell'assistente sociale di base, i relativi contributi potranno essere erogati, anche se gli accertamenti richiesti sono in fase di espletamento.
- 7) In casi di comprovata necessità ed urgenza si possono concedere contributi fino all'importo di L.500.000 anche al di fuori delle scadenze contemplate dal comma 2 salvo il rispetto del limite annuo previsto dal comma 1.

SONO DESTINATARI DI TALI PRESTAZIONI I CITTADINI RESIDENTI NELLA CITTA' DI CATANZARO ED IN VIA D'URGENZA E NEI CASI DI PARTICOLARE, NECESSITA', GLI STRANIERI IN POSSESSO DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO E COLORO CHE SI TROVANO OCCASIONALMENTE NELLA CITTA' per IL TEMPO NECESSARIO AL LORO RIENTRO NEL LUOGO DI PROVENIENZA.

TITOLO V

Patrocinio

Art. 8 - Patrocinio

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 9 - Pubblicazione dell'elenco delle
sovvenzioni concesse

Art. 10 - Rinvio

Art. 11 - Entrata in vigore

A R T. 9

Publicazione dell'elenco delle sovvenzioni concesse

L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, provvede entro il mese di gennaio di ogni anno all'affissione all'Albo pretorio dell'elenco degli enti e persone beneficiari delle sovvenzioni nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l'ammontare delle somme erogate dal Comune.

A R T. 10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

A R T. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo.

/u